

REGIONE PIEMONTE BU49 05/12/2024

Comune di Pralungo (Biella)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

**APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 2/2024 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.R. 05/12/1977, N. 56 E
SS.MM.II.**

Documento allegato



COMUNE DI PRALUNGO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 2/2024 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.R. 05/12/1977, N. 56 E SS.MM.II.

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta in PRALUNGO ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria in forma mista (videoconferenza) ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. MOLINO RAFFAELLA - Sindaco | Sì |
| 2. STEFANI ILARIO - Vice Sindaco | Sì |
| 3. STEFANI SILVIO - Consigliere | Sì |
| 4. MIRABILE LORENZO - Consigliere | Sì |
| 5. ACQUADRO SUSANNA - Consigliere | Sì |
| 6. BOZINO ENRICO - Assessore | Sì |
| 7. MARCHINI ALESSIO - Consigliere | Sì |
| 8. BIANO SAMANTA - Consigliere | Sì |
| 9. ARBORE MATTEO - Consigliere | Sì (da remoto) |
| 10. BISOGLIO CLAUDIO - Consigliere | Sì |
| 11. GANNI MARCO - Consigliere | Sì |
| | Totale Presenti: 11 |
| | Totale Assenti: 0 |

Assiste l'infrascritto Segretario Comunale Signor FRANCESCHINA Dott. DANIELE

La Signora MOLINO RAFFAELLA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e di cui in appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.365 DEL 06/11/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 2/2024 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.R. 05/12/1977, N. 56 E SS.MM.II.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che il Comune di Pralungo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n°7-2623 del 26.09.2011 successivamente modificato come di seguito elencato:

- Approvazione Variante Parziale 1/2013 al PRG Vigente B.U. 19 del 08/05/2014.

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione comunale, onde soddisfare i fabbisogni essenziali e di sviluppo del territorio, ha inteso procedere alla redazione di una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, c. 5, della Legge Urbanistica Regionale. A tale scopo, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/02/2024, ad oggetto: "*Variante Parziale n° 2/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale – adozione del progetto preliminare completo di documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*";
- che, onde garantire la più ampia "partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano" (art. 1, c. 1, della LUR), si provvedeva nel mese di febbraio 2024. alla pubblicazione (sul sito istituzionale dell'ente, negli spazi deputati alle affissioni distribuiti sul territorio, mediante notizie diffuse dagli organi di stampa locali) di un avviso rivolto ai cittadini e più in generale ai soggetti interessati a manifestare intenzione di ottenere una variante alle attuali previsioni urbanistiche.

RICHIAMATA la Determinazione Settore Tecnico n° 9 del 30/01/2024 con cui è stato incaricato l'urbanista Arch. Carta Giulio c/o Studio Carta Comoglio con sede in Biella Via Trieste 11, della relativa redazione della seconda variante parziale al vigente P.R.G. vigente.

DATO ATTO che il suddetto professionista, con l'Amministrazione comunale e gli uffici competenti hanno proceduto alla sistematica analisi e valutazione delle variazioni proposte durante la predetta fase partecipativa, predisponendo di conseguenza la documentazione tecnica di variante, tenuto conto delle caratteristiche normative definite dalla LUR per le varianti parziali.

CONSIDERATO che nell'ambito delle modifiche, individuate come sopra, da apportare agli azionamenti territoriali, nel loro insieme rientranti nei requisiti di variante parziale di cui all'art. 17, c. 5, della L.R. 56/1977, ai sensi del successivo c. 8 del medesimo articolo è risultato necessario sottoporre la predetta variante a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PRESO ATTO che ai fini della procedura "VAS", considerata la tipologia della Variante, si è utilizzato il "*j.1 Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale*", ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/02/2024, ad oggetto: "*Variante Parziale n° 2/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale – adozione del progetto preliminare completo di documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*", con la quale veniva disposto, tra l'altro:

- di avviare l'iter procedurale di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale,

finalizzata ad apportare alcuni aggiornamenti e variazioni degli azzonamenti territoriali connessi a segnalazioni pervenute e nel loro insieme rientranti nei requisiti di variante parziale di cui all'art. 17, c. 5, della

L.R. 56/1977 e s.m.i.;

- *di adottare la documentazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 2 al vigente P.G.R.C., trasmessa dall'arch. Giulio Carta e registrata al prot. n. 1014 del 14/02/2024, composta da:*
 - 1. fascicolo tecnico illustrativo*
 - 2. norme tecniche di attuazione, elaborati grafici PR4.a e PR4.b;*
 - 3. verifica di compatibilità acustica redatta dal dott. Roletti;*
- *di individuare i soggetti con competenze in materia ambientale relativamente alla variante in oggetto nella Provincia di Biella, nell'ASL BI e nella Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per la Provincia di Biella, mentre ARPA Piemonte riveste ruolo di supporto scientifico.*
- *di pubblicare il documento tecnico all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale, al fine di garantirne adeguata diffusione;*
- *di dare atto che il Comune di Pralungo non è dotato di Organo Tecnico supportato dalle necessarie competenze integrate in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2023 e di avvalersi quindi, ai sensi dell'art. 3 bis, c. 7, della L.R. 56/1977, del supporto dell'Organo Tecnico Provinciale.*

PRESO ATTO:

- *dei seguenti pareri, espressi dai soggetti aventi competenza in materia ambientale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, condotto conformemente allo schema j.2 - Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza" di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 25-2977/2016:*
 - 1. prot. 8630 del 16/04/2024: parere Provincia di Biella;*
 - 2. prot. 4927 del 22/07/2024: contributo di ARPA;*
 - 3. prot. n. 4941 del 22/07/2024: parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.*
 - 4. Prot. 5205 del 02/08/2024: parere ASL BI;*
- *del parere espresso dall'Organo Tecnico istituito presso la Provincia di Biella, registrato al prot. n. 5548 del 23/08/2024, così concluso: "Dall'esame della Documentazione Tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, si ritiene, che il Progetto di Variante Parziale in oggetto **non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica**".*

PRESO ATTO che, debitamente considerati i suddetti pareri, con nota registrata a protocollo generale n. 5581 in data 27/08/2024, venivano trasmessi dal professionista incaricato i seguenti elaborati aggiornati:

- Fascicolo tecnico illustrativo;
- Norme di Attuazione;
- Tavole PR1 – PR2 – PR3 – PR4a – PR4b;
- Verifica di compatibilità acustica, a firma dott. Stefano Roletti;

relativi al Progetto Definitivo di Variante Parziale n. 2/2024 al vigente P.R.G.C., a firma dell'Arch. Giulio Carta.

CONSIDERATO che nel suo complesso la variante parziale al PRGC vigente in esame, oltre ad introdurre modifiche ed aggiornamenti di carattere normativo e cartografico, presenta le caratteristiche sintetizzate nella tabella seguente:

Con la presente proposta di Variante non vengono modificate le aree SP a servizio della residenza e non viene modificata la capacità insediativa del PRG vigente.

VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE:

aree artigianali-industriali: m² 24.510

aree terziarie = m² 19.892 (compresa quota terziaria comparti B3.5 - B4.20 - C1.1 - C1.14).

Situazione aggiornata alla Variante Parziale n° 1/2013

aree artigianali-industriali: = m² 18.094

aree terziarie: = m² 21.062.

Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale

aree artigianali-industriali: = m² 18.094 - m² 745 = m² 17.349

aree terziarie: = m² 21.062.

CONSIDERATO che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale ai sensi del c. 5 art. 17 della L.R. n. 56/77, in quanto:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non variano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge regionale 56/1977 e ss.mm.ii.;
- non variano la capacità insediativa residenziale;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che la presente variante parziale al vigente P.R.G.C. risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale ai sensi della Legge n. 447/95, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, L.R. n. 52/2000, come risulta dalla relazione acustica del dott. Stefano Roletti.
- che la variante, non avendo carattere generale è esente dalla procedura di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e che la prevista verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche oggetto di variante con il P.P.R. stesso è stata svolta dal tecnico incaricato all'interno del documento denominato *Fascicolo tecnico illustrativo relativo al Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C.*;
- che la variante parziale in esame non risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale di Provinciale).

DATO ATTO che occorre pertanto procedere con approvazione della variante de qua

RICHIAMATO l'art. 78, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, c. 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*, mentre all'art. 77 c. 2 viene stabilito che *“per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”*.

VISTO al riguardo il parere del Ministero dell'Interno Class. n. ES 11236/08 15900/TU/00 del 21 ottobre 2008 che, con riferimento all'approvazione delle varianti da apportare al piano urbanistico generale, si è espresso nel senso che: *“è legittima la votazione separata e frazionata e, quindi, hanno l'obbligo di astenersi quei consiglieri che di volta in volta, quando viene discussa e votata una determinata variante, si trovano in una posizione di conflitto di interessi. I Consiglieri che si sono astenuti su singoli punti del disegno pianificatorio, per una loro correlazione diretta ed immediata*

con gli stessi, potranno, invece, prendere parte alla votazione finale dell'intero piano. La ratio dell'art. 78 T.U.O.E.L, costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali deve ritenersi sufficientemente garantita, in quanto il Consigliere 'interessato', per quanto riguarda la scelta pianificatoria relativa ai suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione” (cfr sent. TAR Lazio, Sez.II bis n.6506 del 2002 e Tar Trentino Alto Adige- Bolzano, 29 luglio 1999, n. 237 e Tar Veneto, Sez. I, 06/08/2003, n. 4159)”;

PRECISATO che l'obbligo di astensione trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e che costante giurisprudenza ritiene che l'obbligo di astensione per conflitto di interessi da parte dei soggetti appartenenti ad organi collegiali, sussista in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità o anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte (ex multis TAR Puglia-Lecce, sez. I, 18 luglio 2009, n. 1884; Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970). Con specifico riferimento all'approvazione di provvedimenti normativi o di carattere generale, la giurisprudenza ha affermato più volte che il dovere di astensione degli amministratori locali costituisce principio generale che, in quanto tale, non ammette deroghe o eccezioni e ricorre “ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per l'interesse pubblico” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826; idem 4 dicembre 2003, n. 7050; idem 12 dicembre 2000, n. 6596). Pertanto, il dovere di astensione sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio.

DATO ATTO:

- che, al fine di agevolare la procedura di votazione e di eliminare le possibili incompatibilità da parte dei consiglieri, agli stessi è stato preventivamente fornito elenco delle aree poste in variante con relativa ubicazione;
- che le operazioni di voto si svolgeranno frazionando le aree oggetto di variante ove uno o più consiglieri dichiarano la presenza di situazioni di incompatibilità, con successivo voto finale da esprimersi sulla variante nella sua interezza.

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 267/2000.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- la L.R. 5/12/1977, n. 56, recante “*Tutela ed uso del suolo*” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. del 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi dai presenti;

FORMULA LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. DI DARE ATTO che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il tutto da intendersi recepito e approvato nel presente punto del dispositivo.
2. DI DICHIARARE, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25- 2977/2016, l'esclusione del Progetto di Variante Parziale n. 2/2024 al vigente P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, come da parere dell'Organo Tecnico provinciale recepito con nota prot. n. 5548 del 23/08/2024.
3. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., il progetto definitivo della variante parziale n. 02/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente, redatto dall'arch. Giulio Carta e dal dott. Stefano Roletti (limitatamente alla verifica della

compatibilità acustica), costituito dai seguenti elaborati registrati al protocollo del Comune al n. 5581 in data 27/08/2024, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Fascicolo tecnico illustrativo;
- Norme di Attuazione;
- Tavole PR1 – PR2 – PR3 – PR4a – PR4b;
- Verifica di compatibilità acustica, a firma dott. Stefano Roletti.

2. DI DARE ATTO che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. 56/1977 in quanto:
 - non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
 - non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - non variano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge regionale 56/1977 e ss.mm.ii.;
 - non variano la capacità insediativa residenziale;
 - non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
 - non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
3. DI DICHIARARE che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali.
4. DI DARE ATTO altresì che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla provincia di Biella, alla Regione Piemonte;
6. DI DICHIARARE con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di garantire la pronta attuazione delle modifiche introdotte con il presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente in ordine alla regolarità contabile e tecnica della presente deliberazione, documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli 11 (undici), astenuti nessuno contrari nessuno su 11 (undici) presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

Con voti favorevoli 11 (undici), astenuti nessuno contrari nessuno su 11 (undici) presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
MOLINO RAFFAELLA

Il Segretario Comunale
FRANCESCHINA Dott. DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 579 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/11/2024 al 30/11/2024.

Pralungo , li 15/11/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Labarile dott. Roccangelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/11/2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
FRANCESCHINA Dott. DANIELE